STATUTO

Art. 1 - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

E' costituita, ai sensi dell'art. 2615 ter Codice Civile, una società a prevalente capitale pubblico consortile a responsabilità limitata denominata "GAL ETNA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA".

Art. 2 - SEDE

La Società ha sede in Biancavilla (CT), all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi dell'art.111-ter delle disp. att. del cod. civ.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (filiali, succursali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza), ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del suddetto Comune di Biancavilla; spetta invece ai Soci decidere l'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede sociale in altro Comune del GAL ETNA.

Art. 3 - DURATA

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050, termine che potrà essere prorogato o ridotto con deliberazione dell'assemblea dei soci, adottata con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo.

La società potrà essere anticipatamente sciolta, nei modi e termini di legge; è fatto salvo, comunque, il diritto di recesso della singola impresa consorziata dissenziente, fermi i limiti di cui all'art. 2614.

Art. 4 - SCOPO E OGGETTO SOCIALE

La società è costituita per la realizzazione di un Gruppo di Azione Locale (G.A.L.), ai sensi del Bando di Selezione dei Gruppi di Azione Locale e dei Piani di Sviluppo Locale (P.S.L) emanato dall'Assessorato dell'Agricoltura e delle Foreste della Regione Siciliana e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana (G.U.R.S.) n. 25 del 29/05/2009 (rettificato in data 17/07/2009 - GURS n. 33 del 17/07/2009) ed ha per oggetto l'elaborazione e realizzazione di iniziative finalizzate allo sviluppo socio economico e territoriale ed al miglioramento della qualità della vita nelle zone rurali da attuare, svolgendo un'attività di coordinamento e di gestione tecnico amministrativa di piani e progetti integrati, anche con le seguenti modalità:

- valorizzazione dei prodotti locali;
- valorizzazione delle risorse naturali e culturali, compresa la valorizzazione dei siti di importanza comunitaria (SIC);
- utilizzazione dei nuovi Know How e di nuove tecnologie per aumentare la competitività dei prodotti e dei servizi dei territori dei Comuni consorziati della Società;
- promozione dello sviluppo turistico ed agrituristico delle zone rurali;
- sostegno alle piccole e medie imprese, all'artigianato ed

ai prodotti zonali;
- erogazione alle imprese di finanziamenti anche infruttiferi o a tasso agevolato, nonché distribuzione di contributi a fondo perduto, provenienti anche da normative di incentivazione e sostegno comunitarie;
- orientamento ed assistenza alle imprese nella individuazione ed utilizzazione di finanziamenti e contributilocali, regionali, nazionali e comunitari, anche fornendo servizi di assistenza per le relative istruttorie;
- stipula, in qualità di organismo intermedio ai sensi della normativa comunitaria, di apposite convenzioni a livello regionale, nazionale e comunitario, per la gestione - a titolo esemplificativo - di accordi, convenzioni per sovvenzioni globali o analoghi strumenti, destinati a cofinanziare iniziative produttive nell'area e a fornire servizi reali alle imprese, svolgendo in tal caso anche attività di informazione e pubblicità;
- stipula di contratti comunque finalizzati alla realizzazione e/o incentivazione di iniziative produttive;
- organizzazione e disciplina per la partecipazione delle imprese aderenti e comunque presenti sul territorio a mostre, fiere e mercati, anche permanenti, sia all'estero sia in Italia, fornendo ogni assistenza necessaria;
- agevolazione dei processi decisionali delle pubbliche amministrazioni;
- valorizzazione dei prodotti agro alimentari tipici locali;
- valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale;
- promozione di convegni, dibattiti, incontri pubblici per la discussione, l'approfondimento nonché per la migliore e più diffusa conoscenza della strategia di sviluppo della zona di competenza e delle singole proposte e dei progetti di maggiore interesse per la collettività avvalendosi dell'ausilio dei mezzi di informazione e comunicazione;
- potenziamento dei servizi alle famiglie ed alle imprese;
- nascita di nuovi prodotti, processi e servizi che includono specificità locali, nonché di nuovi metodi atti ad interconnettere le risorse naturali, umane e/o finanziarie del territorio dei comuni consorziati;
- servizi agli Enti Locali;
- promozione e valorizzazione di attività turistiche, sportive e per il tempo libero in genere;
- realizzazione di azioni che contribuiscano alla creazione di nuovi posti di lavoro e/o alla stabilizzazione dei posti di lavoro esistenti;
- ricerca, promozione e gestione delle risorse finanziarie aggiuntive destinate allo sviluppo economico, sociale, culturale e territoriale dell'area;
- promozione di azioni volte a garantire il rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne.
Per il raggiungimento dell'oggetto sociale e dunque esclusiva-

mente in via strumentale rispetto ad esso, la società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute utili ed opportune e potrà richiedere contributi e finanziamenti sia da parte dello Stato che da parte di Enti Pubblici, territoriali e non, da Istituti Finanziari, da Enti di ogni tipo, nonché dalla Comunità Europea.
Per la sua attività essa potrà assumere partecipazioni ed interessenze in società aventi anche in parte scopo analogo o affine a quello sopra indicato e potrà aderire alla costituzione di consorzi con altre imprese operanti nello stesso settore.

Art. 5 - POTERI DELLA SOCIETÀ' CONSORTILE

La Società Consortile è investita del mandato di compiere, per conto delle singole unità consorziate, tutti gli atti, le stipule e quanto necessario per gli scopi consortili.
Specificatamente per il raggiungimento delle proprie finalità la Società Consortile oltre ad avvalersi delle proprie strutture, può utilizzare mediante convenzioni, comodati, contratti o altri strumenti idonei, da stipulare con gli enti partecipanti, personale e strutture degli stessi, o delle società da loro partecipate, o delle società titolari di quote, nonché di Istituti specializzati e di ogni altro soggetto pubblico o privato in grado di fornire le prestazioni richieste.

Art. 6 - CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è di Euro 23.936,20 (ventitremilanovecentotrentasei virgola venti).
In caso di acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dall'iscrizione della società nel Registro delle Imprese, non sarà necessaria l'autorizzazione dei soci di cui all'art. 2465 c.c.
Il capitale potrà essere aumentato una o più volte con deliberazione dell'assemblea, sia mediante passaggio a capitale delle riserve e degli altri fondi iscritti in bilancio, in quanto disponibili, sia mediante nuovi conferimenti.
In tale ultimo caso il conferimento potrà avere ad oggetto, oltre che il denaro, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.
Qualora il conferimento avvenga ai sensi del sesto comma dell'art. 2464 c.c., la polizza o la fideiussione ivi previste potranno essere sostituite in qualunque momento dal conferente con un versamento di denaro a titolo di cauzione presso la società, ai sensi del medesimo comma.
Salvo il caso di riduzione del capitale di cui all'art. 2482 ter c.c., gli aumenti di capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell'art. 2473

C.C.

In caso di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione della partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa previsione contenuta nella delibera di aumento.

I soci sono tenuti, proporzionalmente alle rispettive quote di partecipazione al capitale, a versare i contributi in denaro di cui all'art. 2615 ter del Codice Civile, nella misura, nei termini e con le modalità di versamento che saranno fissate dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 7 - FONDO CONSORTILE

La Società non ha scopo di lucro. In aggiunta al capitale sociale, la società dispone di un fondo consortile costituito dalle eventuali eccedenze di bilancio, dalle riserve, dai versamenti dei soci a tale scopo destinati, dai proventi e da qualsiasi altro bene, pervenuti a qualunque titolo e senza obbligo di restituzione dalla società.

Ciascun socio è tenuto a contribuire, mediante versamento al fondo consortile, per la quota parte delle spese necessarie per la realizzazione delle attività comuni e per coprire le spese di organizzazione, di amministrazione e di gestione della società.

La richiesta di contribuzione ai soci potrà avere luogo su richiesta del Consiglio di Amministrazione e dovrà essere deliberata dall'Assemblea ordinaria con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il settantacinque per cento del capitale sociale.

Il contributo annuale verrà stabilito in misura variabile in rapporto alle esigenze di gestione e verrà richiesto a ciascun socio in proporzione alla quota di partecipazione alla società sottoscritta dallo stesso.

Per quanto riguarda le attività che riversano effetti diretti e specifici per i singoli soci, questi sono tenuti alla contribuzione relativa alla copertura delle medesime, nei termini specificati dal regolamento interno. Non possono essere distribuiti ai soci utili od avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma.

Per la durata della società non è consentito ai soci chiedere la divisione del fondo ed i creditori particolari dei soci non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo, sino a liquidazione della società medesima.

Art. 8 - PARTECIPAZIONI SOCIALI

I possessori delle quote sociali sono distinti in:

Soci Enti Pubblici, individuati quali soci di categoria A; Soci Privati, quali associazioni di categoria, enti non lucrativi, associazioni, consorzi, cooperative, imprese in forma singola ed associata, individuati quali soci di categoria B.

Le quote sociali in possesso dei soci individuati quali soci di categoria A devono essere complessivamente pari ad almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.

Le quote sociali in possesso dei soci individuati quali soci di categoria B non possono eccedere il 49% del capitale sociale.
La circolazione delle quote è soggetta al diritto di prelazione con le condizioni di cui appresso.
Esse possono essere trasferite esclusivamente tra soggetti della stessa categoria e comunque a soggetti in possesso dei richiesti requisiti.
I soci che intendano alienare in tutto o in parte la propria partecipazione devono darne comunicazione a tutti gli altri soci della stessa categoria, anche tramite la Società stessa, indicando il valore nominale, il prezzo richiesto e le condizioni di pagamento, nonché al Presidente del Consiglio di Amministrazione, mediante lettera raccomandata A.R. o mediante qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, con preavviso di almeno quindici giorni.
I soci che intendano avvalersi del diritto di prelazione, devono comprovare di volere acquistare le partecipazioni offerte con il relativo versamento dell'importo necessario, anche per il tramite della Società.
E' consentito a più soci di porre in vendita congiuntamente le loro partecipazioni.
Qualora i soci intendano dare in permuta, o trasferire con corrispettivi diversi dal denaro, o donare le quote, devono comunque darne comunicazione agli altri soci, nonché al Presidente del Consiglio d'Amministrazione ed indicarne l'equivalente monetario per consentirne l'acquisto.
E' vietato dare in pegno le quote.
La procedura per l'accertamento della sussistenza delle superiori condizioni è rimessa al Consiglio d'Amministrazione che provvede con apposita delibera.

Art. 9 - SOCI

Possono presentare richiesta di ammissione a socio del GAL:
- gli enti locali presenti nel territorio della regione siciliana;
- le associazioni di categoria degli artigiani, delle PMI (piccole e medie imprese), delle imprese agricole e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, consorzi di tutela dei prodotti tipici locali, distretti produttivi;
- gli ordini e le associazioni professionali;
- fondazioni, istituti di ricerca, scuole ed enti di formazione operanti in Sicilia;
- associazioni culturali, delle arti, dello spettacolo, della tutela dell'ambiente, delle pari opportunità ecc. aventi sede legale ed operanti nel territorio della regione siciliana;
- qualunque impresa, individuale o collettiva che persegua fini analoghi a quelli indicati nell'oggetto sociale del GAL.

Il soggetto che intende aderire deve presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione, il quale, accertata l'esistenza dei requisiti richiesti dalla legge, dal presente Sta-

tuto e dal Regolamento interno, se redatto, e verificata l'inesistenza di cause di incompatibilità delibera a suo insindacabile giudizio sulla domanda.
La domanda, sottoscritta dal legale rappresentate, dovrà contenere l'indicazione della ragione sociale/denominazione del soggetto richiedente nonché dell'indirizzo della sede legale, del codice fiscale, dei suoi contatti (mail, pec, telefono etc).
Alla domanda va allegata obbligatoriamente, pena la irricevibilità della stessa:
- copia dell'atto costitutivo e dello statuto (ove presente) del soggetto richiedente;
- copia dell'iscrizione nel registro delle imprese (in caso di impresa);
- copia della deliberazione di elezione del rappresentante legale;
- la dichiarazione del legale rappresentante di conoscenza e di accettazione dello Statuto del GAL;
- la dichiarazione del legale rappresentante riguardo al possesso di buona moralità dei soci costituenti il soggetto richiedente e, che, comunque non siano sottoposti a misure di prevenzione personali o patrimoniali;
- copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante p.t.
Il soggetto potrà inoltre, allegare alla domanda e alla documentazione obbligatoria, anche ogni altro documento utile per la valutazione della stessa.
La domanda di ammissione viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta e diventerà efficace, solo dopo che il soggetto, di cui sia stata deliberata l'ammissione, abbia effettuato i versamenti dovuti ai sensi del presente Statuto, entro il termine di quindici giorni dalla richiesta fatta dal Presidente del GAL.
La delibera che respinge la domanda di ammissione non è soggetta a impugnativa e l'aspirante socio potrà ripresentare nuova richiesta non prima di dodici mesi da quando è stata comunicata la non ammissione.
I nuovi soci sono tenuti a sottoscrivere una quota di partecipazione al capitale sociale. In tal caso il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea di aumentare il capitale sociale per consentire l'ingresso dei nuovi soci.
La delibera di ammissione fissa contestualmente:
- l'ammontare della partecipazione che il nuovo socio deve sottoscrivere;
- il valore di un contributo straordinario da versare da parte del nuovo socio.
Tale contributo sarà versato alla Società e iscritto in apposito fondo di riserva.

Art. 10 - TITOLI DI DEBITO

La società può emettere titoli di debito nominativi condeci-

sione dell'organo amministrativo.

Art. 11 - SOCI PERSONE GIURIDICHE

L'eventuale socio rivestente personalità giuridica che, per motivi esterni alla società consortile, modificasse il proprio rappresentante legale, Presidente, Amministratore Unico o Delegato deve segnalare tale variazione alla società, dovrà altresì segnalare qualsiasi altra modifica statutaria per la quale è previsto l'obbligo di pubblicità.

Art. 12 - RECESSO DEI SOCI

Il socio può recedere nei casi previsti per legge.

Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento che deve essere spedita alla società con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Una volta che la dichiarazione di recesso sia stata comunicata alla società, il socio recedente non potrà revocarla, se non con il consenso della società.

I soci che recedono dalla società non hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione, né del contributo straordinario eventualmente versato al momento dell'adesione.

Art. 13 - ESCLUSIONE DEI SOCI

Oltre che nei casi previsti per legge può dal Consiglio di Amministrazione essere escluso il socio:

a) che non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali o che ha perduto i requisiti di cui all'art. 8;

b) che in qualunque modo danneggia moralmente o materialmente la società consortile;

c) che non osserva le disposizioni contenute nello statuto e nei regolamenti adottati e le deliberazioni legalmente prese dagli organi competenti;

d) che si rende moroso nel versamento dei contributi a qualunque titolo dovuti e non adempie puntualmente agli obblighi assunti verso la società o verso nominativi proposti dalla società stessa;

e) che svolge attività contrastante con gli scopi consortili od in concorrenza con gli stessi;

f) che è soggetto a procedure fallimentari, di amministrazione controllata e di liquidazione coatta;

h) in ogni altro caso previsto dalla legge o dal presente statuto.

Nei casi c) e d) il socio inadempiente deve essere invitato ad adempiere, a mezzo lettera raccomandata, all'adempimento e l'esclusione potrà avere luogo se l'inadempienza è protratta per quindici giorni da tale data.

Il rimborso della partecipazione sociale del socio escluso dovrà avvenire con i criteri e le modalità stabilite in materia di recesso.

ALBERTO COSTA DI CONCETTO NOTAIO IN ADRANO

Art. 14 - RIMBORSO QUOTA

Ai sensi dell'art. 2609 del codice civile, la quota di partecipazione del socio receduto o escluso si accresce proporzionalmente a quella degli altri.

Art. 15 - MORTE DEL SOCIO

Nel caso di decesso di uno dei soci, la società consortile potrà continuare con gli eredi o legatari della quota consortile, purché essi abbiano i requisiti per l'ingresso nella compagine sociale di cui all'art. 8 e questi vi acconsentano.

Gli eredi o i legatari, qualora intendano subentrare nella partecipazione del socio deceduto, dovranno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunicare all'organo amministrativo la propria volontà di succedere nella partecipazione del socio deceduto.

L'organo amministrativo potrà concedere o negare il gradimento alla successione nella partecipazione sociale, e porterà a conoscenza degli interessati la propria decisione entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione di cui sopra, sempre a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Decorso inutilmente il termine anzidetto, il gradimento si intenderà prestato.

L'organo amministrativo dovrà negare o concedere il gradimento verificando il possesso da parte del potenziale acquirente dei requisiti di cui all'art. 8 e, comunque, con giudizio insindacabile.

In caso di diniego del gradimento da parte della società o qualora gli eredi o i legatari non intendano subentrare nella partecipazione del socio deceduto, gli stessi avranno diritto alla liquidazione della quota secondo quanto previsto in materia di recesso.

Art. 16 - ORGANI DELLA SOCIETÀ' CONSORTILE

Sono organi della società:

a) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;

b) il Consiglio di Amministrazione;

c) l'Assemblea;

d) il Collegio Sindacale.

Art. 17 - PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nominato come appresso precisato, rimane in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione; ha la rappresentanza della Società nei confronti dei consorziati e dei terzi, anche in giudizio.

Art. 18 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione che può essere composto, previa delibera dell'Assemblea, da tre fino a sette consiglieri, scelti, in numero complessivamente dispari, sia tra i soci che tra i non soci.

L'Assemblea elegge i componenti del Consiglio di Amministra-

zione, tenendo conto che i componenti scelti tra quelli indicati dai soci di "categoria B" devono essere in numero superiore di una unità rispetto a quelli eletti tra quelli indicati dai soci di "categoria A".
In vista delle elezioni del Consiglio di Amministrazione, entro le ore 12 del quinto giorno antecedente la data fissata per la seduta assembleare, la Società predispone una lista dei candidati indicati da parte dei soci di "categoria A" ed una lista dei candidati indicati da parte dei soci di "categoria B".
Ciascun socio, sino alle ore 12 del giorno antecedente la data fissata per la seduta assembleare, può chiedere l'inserimento, nella lista riservata alla propria categoria, di un solo candidato.
La votazione avverrà in modo palese e ciascun socio potrà votare esprimendo un numero di preferenze pari al numero massimo dei candidati eleggibili per ogni singola categoria.
Risulteranno eletti i candidati che abbiano riportato il voto favorevole del più alto numero di quote, nelle single liste.
Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni e può essere rieletto per non più di tre mandati consecutivi.
Ove un consigliere per dimissioni o per altro motivo venga meno, si provvederà a sostituirlo, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, approvata dal Collegio Sindacale, mediante la cooptazione di altro soggetto che conserverà la carica sino alla prima assemblea sociale successiva, nel corso della quale si provvederà a ratificare la relativa nomina o eventualmente a designare un nuovo Consigliere, che resterà in carica fino alla scadenza del triennio di durata del Consiglio.
Il Consiglio nomina un segretario verbalizzante, che può essere scelto anche al di fuori dei suoi membri.
I componenti privati del Consiglio di Amministrazione, ai sensi della normativa vigente, non potranno essere destinatari ultimi e/o soggetti attuatori degli interventi previsti dal PSL o dal PAL che prevedano l'attivazione di procedure di evidenza pubblica.
Il Consiglio di Amministrazione potrà ammettere a soci tutte le persone giuridiche aventi i requisiti previsti dal presente statuto che si impegnino a versare il contributo di adesione stabilito dall'Assemblea e ad assolvere a tutti gli obblighi ed adempimenti previsti dal presente statuto e dal regolamento interno. Il Consiglio di Amministrazione deciderà insindacabilmente a maggioranza l'ammissione di eventuali soci; a tal fine esso potrà chiedere ulteriori informazioni e I documenti necessari.
Delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è redatto verbale in un apposito registro.

Art. 19 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è convocato di norma ogni tre

mesi e comunque ogni qualvolta il suo Presidente lo ritenga opportuno.
E' altresì convocato quando ne sia fatta richiesta al Presidente, da almeno un terzo dei consiglieri o dal Collegio Sindacale.
Il Consiglio si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.
Il Consiglio dura in carica un triennio ed i suoi consiglieri sono rieleggibili.
La convocazione viene fatta dal Presidente con lettera da consegnarsi almeno cinque giorni prima e, in caso di urgenza, con telegramma o fax o altro idoneo mezzo da spedirsi almeno due giorni prima a ciascun componente del consiglio.
Della convocazione viene dato avviso nello stesso termine e con le stesse forme ai sindaci effettivi, nel caso in cui la Società disponga di un Collegio Sindacale o di un Revisore.
Le adunanze del consiglio sono presiedute dal Presidente ed in sua assenza, dal vice-presidente, se nominato, od in alternativa dal consigliere più anziano di età.
Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche in videoconferenza nelle forme e con lemodalità previste per le riunioni assembleari e di cui all'art.19 del presente statuto.
Il Consiglio è validamente costituito, quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
Il Consiglio di Amministrazione è l'organo dove risiede il potere decisionale inerente l'attuazione delle azioni e/o sub-azioni previste nel PSL, ai sensi dell'art. 5 del Bando di selezione dei Gruppi di Azione Locale e dei Piani di Sviluppo Locale pubblicato sulla G.U.R.S. n. 25 del 29/05/2009 (rettificato in data 17/07/2009 - GURS n. 33 del 17/07/2009).
Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione e l'amministrazione sia ordinaria che straordinaria della società, salvo che nelle ipotesi di cui all'art. 2479, co. 1, c.c.
Tra l'altro, a titolo esemplificativo:
assume i dipendenti della Società, determina il loro compenso e tutte le norme e modalità che devono da questi essere osservate nell'adempimento delle mansioni loro affidate;
- provvede alla gestione del patrimonio sociale;
- determina al principio di ogni anno e ogni qualvolta lo ritenga opportuno le condizioni di gestione;
- predispone il bilancio consuntivo annuale da sottoporre alla approvazione dell'assemblea e le relative relazioni;
- vigila per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti della società da parte dei singoli soci;
- autorizza eventuali anticipazioni e/o prestiti ai soci;
- adempie a tutte le altre funzioni attribuitegli dal presente statuto.

Il Consiglio di Amministrazione elegge il Presidente ed eventualmente un Vice-Presidente.

Art. 20 - ASSEMBLEA DEI SOCI

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto, nonché sugli argomenti che il Consiglio di Amministrazione o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

Colui che riveste la qualità di socio sulla base delle risultanze del Registro delle Imprese ovvero che giustifichi la propria qualità di socio esibendo un titolo di acquisto debitamente depositato presso il Registro delle Imprese, ha diritto di partecipare alle decisioni sopra indicate ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione, fermo restando che il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci.

L'assemblea può essere convocata e riunirsi anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

L'avviso di convocazione, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, sarà inviato dall'organo amministrativo a coloro che rivestino la qualità di socio sulla base delle risultanze del Registro delle Imprese ovvero che giustifichino la propria qualità di socio esibendo un titolo di acquisto debitamente depositato presso il Registro delle Imprese, mediante:

- lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma, fax, messaggio di posta elettronica o in qualunque altro modo che sia idoneo a garantire la prova dell'avvenuto invio almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Può essere prevista una seconda convocazione, non prima di ventiquattro ore dalla precedente, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione, l'assemblea non risulti legalmente costituita.

In mancanza di tali formalità, le deliberazioni assembleari si intendono regolarmente adottate quando partecipi all'adunanza l'intero capitale sociale e purché tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, siano presenti o informati della riunione e del suo oggetto e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

In questo caso, gli amministratori e i sindaci, se nominati, che non partecipano all'adunanza, dovranno comunicare per iscritto di essere informati in merito alla riunione ed agli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Tale comunicazione potrà avvenire a mezzo fax o altro mezzo idoneo a provare detta comunicazione.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea, può farsi rappresentare con delega, scritta, da altro soggetto, anche non socio.

La delega, conferita per l'assemblea di prima convocazione, ha effetto anche per la seconda convocazione.
La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.
Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.
La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi e/o di controllo o ai dipendenti della società, né a società controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste ultime.
La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di cinque soci.
Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento della riunione, accertare e proclamare i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.
E' ammessa la possibilità che le adunanze assembleari sitengano in videoconferenza, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento tra i soci.
In particolare è necessario che:
- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di Presidenza, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione, se dovuto, i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.
Verificatisi tali presupposti, l'assemblea si consideratenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il soggetto verbalizzante.
L'assemblea, in prima convocazione, si costituisce e delibera con le maggioranze previste dall'art. 2479 bis, comma terzo, c.c.
In seconda convocazione è costituita validamente qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti, fermo restando quanto disposto dal citato art. 2479 bis, c.c. in merito ai casi di cui ai nn. 4) e 5) dell'art. 2478.
Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale scritto e firmato dal Presidente e dal soggetto verbalizzante

e devono essere raccolte nell'apposito libro, da conservare agli atti della società.

Art. 21 - CONTROLLO LEGALE DEI CONTI

I Consorziati possono provvedere alla nomina di un organo cui affidare il controllo contabile. Tale organo può essere un Collegio Sindacale o un Revisore, scelto tra gli iscritti nell'apposito registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Nei casi previsti dall'art. 2477 c.c. è obbligatoria la nomina del Collegio Sindacale.

Il collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi, eletti dall'Assemblea; tra questi la stessa Assemblea nomina il Presidente.

All'atto della nomina dei sindaci effettivi saranno nominati anche due supplenti.

I Sindaci durano in carica tre esercizi; scadono alla data di convocazione dell'assemblea che approva il bilancio dell'esercizio in cui scadono e sono rieleggibili e dovranno essere scelti tra i soggetti abilitati secondo la normativa vigente.

Art. 22 - BILANCIO

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio a norma di legge, da presentare ai soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio stesso. Tale termine può essere elevato a 180 (centoottanta) giorni qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, da indicare nella relazione prevista dall'art.2428 c.c.

La società, ferma restando la possibilità dei soci di effettuare versamenti in conto capitale, ha facoltà di acquisire finanziamenti con diritto di restituzione dai soci nel rispetto delle norme vigenti, in conformità alle delibere in materie del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio e ai provvedimenti della Banca d'Italia.

Si applica l'art. 2478 bis c.c.

Art. 23 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Qualora, in qualunque tempo e per qualsiasi causa, la società si sciolga, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, stabilendone i poteri e la retribuzione, secondo quanto previsto all'art. 2487 c.c.

Art. 24 - CLAUSOLA ARBITRALE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta mediante Arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Catania.

Il Collegio arbitrale sarà composto da tre arbitri, tutti nominati dalla suddetta Camera Arbitrale entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.
In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della società.
Il Collegio arbitrale dovrà decidere entro 60 (sessanta) giorni dalla nomina.
Il collegio arbitrale deciderà in via rituale secondo diritto.
Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del collegio arbitrale vincoleranno le parti.
Il collegio arbitrale determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.
Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.
Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5.
La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale.
I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.
Le modifiche del contenuto della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza di almeno due terzi.

Art. 25 - RINVIO

Per quant'altro qui non espressamente previsto, si rinvia alle norme contenute nel codice civile e nelle altre leggi vigenti in materia.
F.to Vincenzo Maccarrone n.q.
F.to Alberto Costa notaio

re scelto anche al di fuori dei suoi membri.
I componenti privati del Consiglio di Amministrazione, ai sensi della normativa vigente, non potranno essere destinatari ultimi e/o soggetti attuatori degli interventi previsti dal PSL o dal PAL che prevedano l'attivazione di procedure di evidenza pubblica.
Il Consiglio di Amministrazione potrà ammettere a soci tutte le persone giuridiche aventi i requisiti previsti dal presente statuto che si impegnino a versare il contributo di adesione stabilito dall'Assemblea e ad assolvere a tutti gli obblighi ed adempimenti previsti dal presente statuto e dal regolamento interno. Il Consiglio di Amministrazione deciderà insindacabilmente a maggioranza l'ammissione di eventuali soci; a tal fine esso potrà chiedere ulteriori informazioni e I documenti necessari.
Delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è redatto verbale in un apposito registro";
2) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione tutti i necessari poteri per apportare al verbale della presente seduta assembleare tutte le modifiche, correzioni degli errori materiali od omissioni, aggiunte, integrazioni e soppressioni che fossero eventualmente richieste per l'iscrizione al Registro delle Imprese nonché compiere qualsiasi adempimento necessario ai fini dell'iscrizione della predetta delibera nel Registro delle Imprese.
Il Presidente mi esibisce il nuovo testo dello statuto sociale che al presente si allega sotto la lettera **"A"** per farne parte integrante e sostanziale, le cui modifiche sono state illustrate ed approvate dall'assemblea.
Non essendovi altro da deliberare, e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore sedici e minuti quaranta che proseguirà al fine di trattare i punti all'ordine del giorno relativi alla parte ordinaria, non oggetto di verbalizzazione notarile.
Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della società.
Il comparente mi dispensa dalla lettura di quanto allegato per averna esatta conoscenza.
Il comparente, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 30 giugno 2003 n.196, autorizza me Notaio al trattamento dei dati personali contenuti nel presente atto e nella sua documentazione preparatoria ai fini degli adempimenti di legge.
Di quest'atto, scritto in parte da me Notaio ed in parte da persona di mia fiducia, su otto per intere trenta facciate e quanto sin della presente trentunesima facciata, io Notaio ho dato lettura al comparente che lo dichiara conforme alla sua volontà.
Si sottoscrive alle ore sedici e minuti cinquanta.
F.to Vincenzo Maccarrone n.q.
F.to Alberto Costa notaio